



COMUNE DI CASSANO DELLE MURGE

70020 – CITTA' METROPOLITANA DI BARI - P.I. 00878940725

Piazza A. Moro n.10 - Tel. 080/3211200 - Fax 080/3211320

[http: www.comune.cassanodellemurge.ba.it](http://www.comune.cassanodellemurge.ba.it)

OGGETTO: ORDINANZA n. 26 del 16 aprile 2020

Prot. 4099

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE A SEGUITO DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE COVID-19. CHIUSURA ATTIVITA' COMMERCIALI PER I GIORNI 19 APRILE 2020, 25 APRILE 2020, 26 APRILE 2020, 1 MAGGIO 2020 E 3 MAGGIO 2020.

IL SINDACO

VISTI/E e RICHIAMATI/E:

- l'art. 32 della Costituzione;
- il disposto dell'art. 32 della legge n. 833 del 23 dicembre 1978 recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" che statuisce "il Ministro della Sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni. Nelle medesime materie sono emesse dal Presidente della Giunta Regionale e dal Sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";
- l'art. 107 del D. Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998;
- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato per mesi sei lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n.6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19» e, in particolare, l'articolo 3;
- il Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

CONSIDERATO che:

- X l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID- 19 un'emergenza di Sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- X persiste l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;
- X sul territorio comunale sono conclamati la presenza di diversi casi di contagio da COVID – 19 nonché di cittadini in isolamento per sospetto contagio dal predetto virus;
- X per di più, ad oggi la descritta pandemia ha avuto incredibile espansione, legata a crescita esponenziale di contagi e vittime, sia a livello nazionale che a livello regionale;
- X è necessario limitare gli spostamenti delle persone fisiche all'interno di tutto il territorio comunale per i soli motivi di necessità, come misura di contrasto e di contenimento del diffondersi del virus Covid-19;
- X con i suindicati Decreti e Ordinanze sono state introdotte misure finalizzate al contenimento del contagio attraverso la limitazione degli spostamenti delle persone fisiche all'interno di tutto il territorio nazionale, limitandoli a quelli rivenienti da:
 - comprovate esigenze lavorative;
 - assoluta urgenza;
 - situazioni di necessità;
 - motivi di salute;
- X la disciplina degli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali attualmente aventi titolo allo svolgimento delle attività, ai sensi dei citati DPCM, oltre che garantire ragioni di ordine e sicurezza pubblica sopra indicate, limiterebbero anche gli spostamenti e la circolazione di cose e persone nell'ottica del contenimento della diffusione del virus e delle occasioni di contagio;
- X le misure straordinarie di limitazione delle attività lavorative, produttive e commerciali adottate con i DPCM sopra indicati, consentono una programmazione e una effettuazione degli acquisti da parte dei cittadini durante la settimana, rendendo di fatto non necessaria l'apertura degli esercizi oltre un certo orario e nei giorni festivi;
- X nell'odierna situazione di emergenza la tutela del diritto fondamentale alla salute pubblica impone, secondo lo scrivente Sindaco, una temporanea compressione di altri diritti dei singoli, il cui esercizio può rappresentare occasione, pur non voluta, di assembramento di persone e, per l'effetto, fattore idoneo ad incrementare la diffusione del virus a lesione del ridetto bene pubblico primario - costituzionalmente tutelato (principio peraltro affermato anche dal Tar Campania- Sezione Quinta - con decreto n. 1048/2020 del 18.03.2020);

VISTO che l'art. 50, comma 5, del D. Lgs. 267/2000 dispone che in caso di emergenze sanitarie il Sindaco può adottare ordinanze contingibili e urgenti e ritenuto sussistente, nell'odierna situazione, sussistere gli elementi emergenziali per l'adozione del provvedimento "extra ordinem";

ORDINA

in ossequio al disposto dell'art. 50, comma 5, D. Lgs. 267/2000, e stante la sussistenza della straordinaria emergenza sanitaria in essere, relativamente alle giornate di domenica 19 aprile 2020, sabato 25 aprile 2020, domenica 26 aprile 2020, venerdì 1 maggio 2020 e domenica 3 maggio 2020

1. La **CHIUSURA** di **TUTTE** le attività commerciali al dettaglio aventi titolo allo svolgimento delle attività ai sensi dei citati DPCM. E' fatta eccezione per i distributori automatici, le edicole, i tabaccai, i distributori di carburante, le farmacie e le parafarmacie, che si atterranno agli orari ed ai turni di apertura previsti per i giorni festivi.
2. La **SOSPENSIONE** delle attività di vendita di generi alimentari di qualunque provenienza, da parte di ambulanti;
3. E' **CONSENTITA** la vendita previo consegna a domicilio, nel rispetto delle vigenti disposizioni;
4. E' **CONSENTITO** che per gli approvvigionamenti esca una sola persona per famiglia ed una sola volta al giorno;

AVVERTE

CHE:

La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie previste dell'art. 7 bis del D. Lgs. 18/08/2000 – n. 267 con la sanzione da € 25,00 a € 500,00 fatte salve le sanzioni previste dalle normative in materia di emergenza coronavirus.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

DISPONE

- **Che copia della presente ordinanza** sia pubblicata all'Albo pretorio dell'Ente e sul sito Istituzionale;
- **Che la stessa sia trasmessa:**
 - al Prefetto di Bari;
 - al Segretario Generale di Cassano delle Murge;
 - al Comando di Polizia Locale di Cassano delle Murge;
 - al Servizio di Protezione Civile di Cassano delle Murge;
 - al Responsabile Settore III;
 - al Comando Stazione Carabinieri di Cassano delle Murge;
 - al Comando Stazione Carabinieri Forestali di Cassano delle Murge;
 - alla Regione Puglia servizio Protezione Civile;

Dalla sede Comunale, 16 aprile 2020



IL SINDACO
Dott.ssa Maria Pia DI MEDIO